



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. **826** del **22/09/2025**

Oggetto: Presa d'atto delle ferie autorizzate e non godute del sig. Piscitelli Angelo, dipendente comunale fino al 30.06.2025, in quiescenza dall'1.07.2025.

Il Dirigente dell'Area 1

Richiamato il decreto sindacale n. 4 dell'8/01/2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Antonella Ricciardi l'incarico di Dirigente e la Responsabilità dell'Area 1 del Comune di Maddaloni – Servizi alla persona del Comune di Maddaloni, dal 01/01/2025 e fino al 31.12.2025;

Vista la nota n. 34672 del 15.07.2025 a mezzo della quale il dipendente comunale, con la qualifica di operatore esperto, ex Categoria B – Posizione economica B8, nei ruoli comunali fino al 30.06.2025, sig. Piscitelli Angelo, assegnato a questa Area - Servizio Mensa, è stato autorizzato al godimento delle ferie residue e, quindi, fino al collocamento in quiescenza, a decorrere dall'1.07.2025, di cui la scrivente ne ha avuta conoscenza solo in data 14.05.2025, con l'affissione all'Albo Pretorio comunale della determina n. 404 del 14.05.2025;

Vista la nota n.34672 del 15.07.2025 con la quale l'interessato ha richiesto la monetizzazione di numero 37 giorni di ferie autorizzate e non fruite, cui è seguita la richiesta della scrivente, prot. n. 37942 del 05.08.2025, al competente Ufficio Gestione Risorse Umane;

Considerato che l'art. 5, co. 8, del D. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012, stabilisce che: *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*, e a livello europeo, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto di ogni lavoratore a *“ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”*, precisando che *“il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”*. Tale disposizione è volta a garantire il riposo effettivo del lavoratore, riconoscendo tuttavia la possibilità di una compensazione economica qualora la fruizione delle ferie non sia più possibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro;

Considerato che l'ordinamento, quindi, riconosce la centralità del diritto alle ferie annuali retribuite e la loro mancata fruizione, quando non imputabile al lavoratore, dà luogo al diritto ad un'indennità sostitutiva, e che la malattia, come nel

caso di specie, associata alla fine del rapporto di lavoro, è motivo di deroga al divieto di monetizzazione delle ferie, vale a dire un evento, di fatto, a lui non imputabile, che ha reso impossibile la fruizione delle ferie autorizzate;

Attestato che sussiste l'interesse del Datore di Lavoro, riconducibile all'eventuale restituzione di somme per fruizione, da parte dei dipendenti, di permessi brevi, ex art. 42 del CCNL del 16.11.2022 "Personale del comparto fruizione locali" o ad altro titolo e che è necessario, quindi, effettuare un'eventuale compensazione tra gli interessi dell'Amministrazione e del dipendente, nell'ottica di un equo contemperamento delle esigenze di entrambe le parti;

Considerato che in tal modo viene assicurata, da un lato la tutela del dipendente che non vede leso il diritto all'indennità finanziaria delle ferie non godute, e dall'altro lato la tutela di questa Amministrazione a non subire un danno nel caso in cui, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, vanti dei crediti nei confronti del dipendente;

Visti

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni articolate in narrativa e che nella parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della richiesta n. 34672 del 15.07.2025, a mezzo della quale il dipendente, sig. Piscitelli Angelo, con la qualifica di operatore esperto, ex Categoria B – Posizione economica B8, nei ruoli di questo Comune di Maddaloni fino al 30.06.2025, assegnato a questa Area - Servizio Mensa, e in quiescenza dall'1.07.2025, non ha potuto fruire, per malattia, di numero 37 giorni di ferie;
- 2) Di opporre, in compensazione, al dipendente eventuali crediti spettanti al Datore di Lavoro, aventi titolo nella fruizione di permessi brevi, di cui all'art. 42 CCNL del 16.11.2022 "Personale del Comparto Funzioni Locali" o altre ragioni di credito, provvedendo a defalcare dall'importo spettantegli eventuali somme per contrapposti crediti dell'Amministrazione;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti e per le verifiche di competenza;
- 4) Di archiviare la pratica;
- 5) Di dare atto, infine, che successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente dell'Area 1

Dott.ssa Antonella Ricciardi